

(ALL. 1)

Il procedimento di insediamento del consiglio di amministrazione è legittimo tenuto conto che l'Assemblea dei soci è venuta a conoscenza della nomina regionale da tempo, per cui la deliberazione di presa d'atto si rivela superflua essendo stata superata dall'avvenuta conoscenza del provvedimento regionale.

Si riporta, a tal fine, l'art.6 del DL 16-5-1994 n. 293, richiamato dall'art.1, comma 1,

L.R. n. 22/1995, secondo cui: " Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva."

Nel caso specifico la ricostituzione è regolarmente avvenuta con la nomina di competenza regionale.

nota 29.06.26

